



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7
 "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 3098 di data 5 settembre 2022

Oggetto: Legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 e s. m.

Parere per il coordinamento della sanzione di cui agli articoli 133 e 135 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1, relativo ai lavori per cambio d'uso e opere interne eseguiti in assenza di autorizzazione nel rifugio escursionistico **BAITA CUZ**, p.ed. 919 in C.C. Pozza - Poza, in località Buffaure - Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan (RE-BCUZ_2022a)

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

- | | |
|------------------------|---|
| - Giorgio CESTARI | Presidente f.f. |
| - Silvio DALMASO | componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| - Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| - Ermanno BERTUZZI | componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche |
| - Luca MALESANI | componente supplente Servizio foreste |
| - Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |
| - Sara SBETTI | componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| - Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio geologico |

Partecipano, senza diritto di voto, Gian Marco Richiardone del Servizio turismo e sport, Ruggero Valentinotti del Servizio bacini montani, Matteo Merzliak del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, Antonio Nicolussi del Servizio impianti a fune e piste da sci ed Enrico Valcanover del Servizio geologico.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Premesso che la l.p. 15 marzo 1993, n. 8 "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate", come modificata dalla l.p. 15 novembre 2007, n. 20, ha previsto che la Commissione di Coordinamento di cui all'articolo 6 della l.p. n. 7/1987 e s.m. rilasci le autorizzazioni previste dall'articolo 2, comma 6 della norma provinciale in materia di strutture alpinistiche.

Considerato che con d.P.P. n. 47-154/Leg di data 20 ottobre 2008 è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della l.p. n. 8/1993, che stabilisce i requisiti, le caratteristiche e i servizi dei rifugi alpini e dei bivacchi.

Vista la nota pervenuta in data 16 giugno 2022, prot. n. 427221, con la quale il Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan ha trasmessa la documentazione progettuale presentata dalla società Rifugio Baita Cuz di Zulian Stefano & C. s.a.s. con sede in Pozza di Fassa proprietaria del rifugio escursionistico Baita Cuz, per l'ottenimento del rilascio del titolo edilizio in sanatoria per l'esecuzione di lavori eseguiti in assenza del titolo edilizio, al fine di acquisire il parere della Commissione di coordinamento in merito alle sanzioni pecuniarie da applicare in caso di opere abusive realizzate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi degli articoli 133 e 135 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma dell'ing. Paolo Rizzi, datati aprile 2022, costituiti da:

N. prog.	Identificativo	Titolo	Protocollo
01	---	Relazione tecnica	16/06/2022 427221 (A04)
02	01	Piante - stato autorizzato e raffronto	16/06/2022 427221 (A02)
03	02	Piante - stato di progetto	
04	03	Prospetti - sezione - stato di progetto	

Udito il relatore.

Preso atto che i lavori proposti riguardano una variante per opere interne, già realizzate, con un intervento di ampliamento dell'area di pernottamento: al posto della sala self service sono state realizzate n. 5 camere da letto e un ampliamento della cucina. La ricettività è così passata da 6 a 11 camere e da 22 a 24 posti letto. I prospetti e la planimetria complessiva della struttura non hanno subito modifiche.

La Commissione di coordinamento, ha accertato che le difformità in questione risultano ammissibili sotto il profilo paesaggistico-ambientale ai sensi dell'art. 133, comma 2., lettera a), della l.p. 4 marzo 2008, n. 1, e ritiene, pertanto, applicabile da parte del Comune territorialmente competente la sanzione pecuniaria, di cui al comma 3, lettera a), del medesimo articolo di legge.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visti gli articoli 2 e 5 della l.p. 15 marzo 1993, n. 8;
- ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- ad unanimità di voti;

d e l i b e r a

1. di autorizzare in sanatoria le modifiche apportate rifugio escursionistico Baita Cuz, p.ed. 919 in C.C. Pozza - Poza, in località Buffaure, nel Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa, realizzate in assenza delle autorizzazioni paesaggistiche, quali risultano dalla documentazione citata in premessa;
2. di ritenere applicabile da parte del Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 133, al comma 3, lettera a) della l.p. 4 marzo 2008, n. 1;
3. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan e alla società Rifugio Baita Cuz di Zulian Stefano & C. s.a.s. con sede in Pozza di Fassa;
4. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli articoli 6 e 11 della l.p. n. 7/1987;
5. di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

GMR

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

Questa deliberazione, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 d. lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 d. lgs. 39/1993).